



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

letto il ricorso presentato in data 21/09/2022 da **BRESSI ERMINIA GIOVANNA** (nata a Catanzaro il 01/10/1969 (CFBRSRNG69R41C352X) per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/12 e s.m.i.;

letta la relazione del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Antonio Aiello, in cui si afferma in capo alla ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori, si indicano le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

visto il provvedimento del 13.11.2022 con il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, è stata fissata l'udienza di omologa per l'8.3.2023 (poi differita al 20.6.2023), fissando il termine per l'espressione del voto da parte dei creditori;

vista la relazione del Gestore del 6.3.2023 in cui si attesta che, nel termine *ex lege*, sono pervenuti voti contrari da parte di BNL e Agenzia delle Entrate Riscossione e quindi il mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11, co. 2 L. 3/12;

ritenuto pertanto che non sussistono le condizioni per l'omologa dell'accordo;

P. Q. M.

pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 6-1/2022 r.g. v.g., così provvede:

1) respinge l'istanza di omologa dell'accordo per la composizione della crisi proposto **BRESSI ERMINIA GIOVANNA**;

2) revoca il decreto emesso in data 13.11.2022 e con esso gli effetti protettivi di cui all'art. 10 L. 3/12 e s.m.i.;

3) ordina la cancellazione del predetto decreto e la cessazione di ogni forma di pubblicità dello stesso;

4) che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione e, ove i ricorrenti svolgano attualmente attività di impresa, la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle imprese;

6) pone a carico della parte debitrice le spese per le trascrizioni, cancellazioni e pubblicazioni necessarie.

Dichiara chiuso il presente procedimento.

Si comunichi.

Catanzaro, 24/07/2023

IL GIUDICE

Chiara Di Credico